

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura, installazione e configurazione di prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES) per l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni ad essa aderenti. CUP: G66G22000170006 - CIG: 9857066430

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e configurazione di prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES) per l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni ad essa aderenti, ossia dell'infrastruttura software che i predetti Enti utilizzano per permettere ai propri dipendenti di autenticarsi e accedere all'intera infrastruttura informatica in uso presso gli enti suindicati e che risulta indispensabile a garantire la sicurezza informatica aziendale da attacchi informatici o malware in grado di compromettere la continuità di servizio e il corretto funzionamento dei servizi forniti dall'Unione delle Terre d'Argine e dai Comuni ad essa aderenti (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera).

In particolare, l'Unione delle Terre d'Argine necessita la fornitura di prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES) con validità triennale di quanto segue:

- n. 900 licenze d'uso Micro Focus Micro Focus Stack C Identity Manager Standard Edition per User SW ELTU Support Renewal codice art. SP-AB912;
- n. 900 licenze d'uso Micro Focus Micro Focus (Stack C) Open Enterprise Server per User SW E-LTU Business Support Renewal codice art. SP-AD402;
- n. 900 licenze d'uso ZENworks Configuration Management per User/Device SW E-LTU Business Support codice art. SP-AB882;
- n. 900 licenze d'uso Micro Focus Access Manager Per User Subscription Sw E-ltu codice art. SB-AA629.

Sono compresi nell'appalto anche n. 50 ore/uomo di attività per servizi professionali di installazione e configurazione di prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES).

L'affidatario dovrà procedere all'attivazione, installazione e configurazione dell'intera fornitura in base alle tempistiche di installazione di cui al successivo art. 3.

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. 48730000-4 "Pacchetti software di sicurezza" inserito nell'Allegato n.7 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio" del bando MePA relativo ai "Beni".

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine, contattabile al Tel. 059/649030 – e-mail acquisticomune@terredargine.it;
- il referente amministrativo della procedura è il dott. Massimiliano Montagnini, dipendente del Servizio "Acquisti in comune" del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine contattabile al Tel. 059/649390 – e-mail acquisticomune@terredargine.it;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): dott.ing. Daniele De Simone, Responsabile dei Servizi Informativi dell'Unione con il compito di supporto alla fase di controllo e supervisione dell'esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali; il DEC si avvarrà di uno o più referenti operativi incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto;

- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Art. 2 - Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 90.300,00 al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge, è costituito da:

- fornitura di n. 900 licenze d'uso Micro Focus Micro Focus Stack C Identity Manager Standard Edition per User SW ELTU Support Renewal codice art. SP-AB912, n. 900 licenze d'uso Micro Focus Micro Focus (Stack C) Open Enterprise Server per User SW E-LTU Business Support Renewal codice art. SP-AD402, n. 900 licenze d'uso ZENworks Configuration Management per User/Device SW E-LTU Business Support codice art. SP-AB882: Euro 71.900,00, al netto di IVA al 22%;
- fornitura di n. 900 licenze d'uso Micro Focus Access Manager Per User Subscription Sw E-ltu codice art. SB-AA629: Euro 14.100,00, al netto di IVA al 22%;
- n. 50 ore/uomo di attività da remoto per servizi professionali di installazione e configurazione di prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES): Euro 4.300,00, al netto di IVA al 22%; si precisa che il costo unitario di n. 1 ora/uomo di assistenza telefonica è pari ad Euro 86,00(IVA 22% esclusa).

Il corrispettivo è determinato a corpo.

L'attività è relativa alla fornitura di licenze d'uso e ad attività di natura intellettuale pertanto non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

Art. 2.1 – Opzione

Il valore di ulteriori attività non inizialmente previste ma propedeutiche alla messa in opera delle licenze d'uso oggetto del presente appalto, per attività di installazione e configurazione, è pari a Euro 2.000,00.

Il valore stimato per servizi professionali di supporto specialistico di cui l'amministrazione necessita nei successivi tre annualità al fine di garantire la continua funzionalità delle licenze d'uso di cui il presente appalto è di euro 3.000,00.

Il valore complessivo delle opzioni è stimato in Euro 5.000,00.

Il parametro di riferimento è il costo ora/uomo per attività di supporto specialistico di euro 86,00 al netto dell'IVA 22% (per attività erogate nella fascia oraria 9:00 – 18:00).

Art. 3 – Durata contrattuale

La durata del contratto è di 3 anni dalla data di attivazione delle licenze d'uso con decorrenza 01/08/2023-31/07/2026.

In particolare, l'affidatario dovrà espletare le seguenti attività:

- n. 900 licenze d'uso Micro Focus Micro Focus Stack C Identity Manager Standard Edition per User SW ELTU Support Renewal codice art. SP-AB912 con decorrenza 01/08/2023-31/07/2026;
- n. 900 licenze d'uso Micro Focus Micro Focus (Stack C) Open Enterprise Server per User SW E-LTU Business Support Renewal codice art. SP-AD402 con decorrenza 01/08/2023-31/07/2026;
- n. 900 licenze d'uso ZENworks Configuration Management per User/Device SW E-LTU Business Support codice art. SP-AB882 con decorrenza 01/08/2023-31/07/2026;
- n. 900 licenze d'uso Micro Focus Access Manager Per User Subscription Sw E-ltu codice art. SB-AA629 con decorrenza 01/08/2023-31/07/2026;
- n. 50 ore/uomo di attività da remoto per servizi professionali di installazione e configurazione di prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES) entro il 31/12/2023.

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;

- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i);
- l'offerta dell'impresa affidataria;
- il presente capitolato speciale d'appalto;
- il D.lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- piano triennale dell'informatica 2022/2024 o Piano Triennale per la Transizione Digitale;
- circolari AgID in attuazione del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. nonché del piano triennale dell'informatica 2022/2024;
- il Codice civile.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n.7 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio".

Art. 5 - Caratteristiche dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura e messa in opera dei seguenti prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES):

Quantità richiesta	Descrizione prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES)	Codice articolo Micro Focus Open Enterprise Server (OES)
900	Micro Focus Micro Focus Stack C Identity Manager Standard Edition per User SW ELTU Support Renewal	SP-AB912
900	Micro Focus Micro Focus (Stack C) Open Enterprise Server per User SW E-LTU Business Support Renewal	SP-AD402
900	ZENworks Configuration Management per User/Device SW E-LTU Business Support	SP-AB882
900	Micro Focus Access Manager Per User Subscription Sw E-ltu	SB-AA629

Le licenze d'uso dei prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES) devono avere validità di n. 3 anni a partire dalla data di attivazione delle suindicate licenze d'uso e dovranno essere fornite, installate e configurate entro le tempistiche di cui all'art. 3 del presente capitolato.

L'affidatario dovrà inoltre erogare n. 50 ore/uomo di servizi di natura professionale da svolgersi in modalità remota e finalizzate per l'installazione, la configurazione e la messa in opera di tutti i prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES).

L'operatore economico dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo **di un referente dedicato in via esclusiva** e tutte le informazioni (ad es. n. telefonico e/o indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l'Amministrazione sia in grado di richiedere l'attivazione dei servizi di cui si necessita. Tali informazioni dovranno pervenire al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo e-mail all'indirizzo pec_sistemi.informativi@pec.terredargine.it o a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.sia@terredargine.it.

Le richieste verranno inoltrate dall'Amministrazione tramite le seguenti modalità:

- a) e-mail al personale tecnico competente (l'operatore economico dovrà fornire un indirizzo e-mail appositamente dedicato);
- b) contatto telefonico al personale tecnico competente (l'operatore economico dovrà fornire un numero di telefono appositamente dedicato).

Nel caso di indisponibilità dei predetti canali, ed in ogni caso in aggiunta agli stessi, l'Amministrazione potrà comunicare con l'affidatario tramite fax o posta elettronica certificata (PEC), relativamente ai quali l'affidatario dovrà fornire un numero di fax ed un indirizzo PEC validi.

L'affidatario dovrà erogare le attività in orario lavorativo e a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione in modalità remota (via telefono o videochiamata) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter modificare la fascia oraria di erogazione suindicata, dandone congruo preavviso al Fornitore.

I servizi sopraelencati dovranno essere erogati da personale tecnico con competenze specifiche su prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES) e in particolare dovranno essere erogate le seguenti attività in stretta sinergia con il DEC o i tecnici dell'Amministrazione delegati dallo stesso DEC:

- Attività di pianificazione dell'attività di installazione e configurazione con il personale tecnico dell'Amministrazione;
- installazione e configurazione di tutte le licenze d'uso dei prodotti suindicati;
- supporto specialistico al personale tecnico dell'Amministrazione necessario all'installazione e alla configurazione di tutte le licenze d'uso dei prodotti suindicati
- formazione del personale tecnico dell'amministrazione sulle funzionalità dei prodotti oggetti dell'approvvigionamento;
- collaudo di tutte le licenze d'uso dei prodotti suindicati.

L'affidatario, al fine di permettere la piena funzionalità dei prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES) dovrà garantire tutto il supporto specialistico necessario per il personale tecnico del SIA dell'Unione.

L'Amministrazione potrà inviare all'affidatario richieste di supporto da remoto secondo le modalità sopra richiamate; l'affidatario dovrà prendere in carico le richieste entro le 4 (quattro) ore lavorative successive alla ricezione della richiesta mediante l'apertura di un ticket. In seguito alla presa in carico, l'affidatario comunicherà all'Amministrazione una data per l'intervento, l'intervento dovrà tenersi entro i 7 giorni lavorativi.

Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, munito di conoscenze tecniche adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

L'affidatario dovrà operare nell'esecuzione del contratto con diligenza professionale ai sensi del Codice Civile nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
- sottoscrivere un accordo ex art. 28 del DGPR 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali con il Dirigente del Settore Sistemi Informativi quale Titolare del trattamento dei dati.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

Le mancate prestazioni contrattuali saranno quindi quantificate dal Referente unico che provvederà alla conseguente riprogrammazione del cronoprogramma di cui all'art. 7 del presente capitolato verrà aggiornato.

Art. 7 - Tempi di consegna, installazione e configurazione

Dopo la stipula del contratto, il DEC formalizzerà in raccordo con il referente del fornitore, un cronoprogramma di attività con il dettaglio delle fasi delle attività elencate all'art. 5 e i tempi di conclusione di cui all'art. 3 del presente capitolato che potranno essere oggetto di modifica in corso di esecuzione.

Il cronoprogramma e le sue modifiche costituiscono obbligazione a carico del fornitore.

La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, ed in caso di comprovate esigenze, la facoltà di posticipare e/o interrompere, anche solo temporaneamente, le attività senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire e senza aumenti di costi per l'Amministrazione. Le attività dovranno procedere in modo regolare e senza interruzioni.

Art. 7.1 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DEC, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) gg dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 5 (cinque) gg e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

In caso di proroga il cronoprogramma di cui all'art. 7 del presente capitolato verrà aggiornato e nuovamente autorizzato dal DEC.

Art. 8 – Verifiche di conformità

L'Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto o da uno o più referenti operativi incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Le attività di verifica sul corretto funzionamento dei diversi step verranno svolte dal direttore dell'esecuzione del contratto e da altro personale delegato dal DEC in contraddittorio con un rappresentante designato dal Fornitore, secondo il cronoprogramma di cui all'art 7.

Dell'avvenuta verifica verrà redatto apposito processo verbale in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e il rappresentante designato dal Fornitore.

Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione dà avvio dell'esecuzione mediante il rilascio del verbale di avvio dell'esecuzione.

Art. 10 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 12 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o attraverso polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità all'art. 93 del D.lgs. 50/2016. con i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 103 del D. Lgs. 5/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia sarà svincolata in seguito dell'avvenuta certificazione di regolare esecuzione a quanto disposto all'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 13 - Fatturazione

L'affidatario dovrà emettere:

- n. 1 (una) fattura elettronica posticipata rispetto la fornitura e messa in opera per i prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES);

- n. 1 (una) fattura elettronica posticipata rispetto l'erogazione delle attività dei servizi di natura professionale svolta sui prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES).

L'emissione della fatturazione sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell'esecuzione.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio UFA4B7.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. La fattura, intestata all'Unione delle Terre d'Argine-U4 Settore Servizi Informativi, 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovrà essere trasmessa in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 14 - Disposizioni generali sui prezzi

Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L'importo della fornitura si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi, in quanto il pagamento delle licenze d'uso dei prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES) avverrà entro la prima annualità contrattuale, come previsto dalle policy Micro Focus Open Enterprise Server (OES).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 16 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 17 - Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione della fornitura o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all'art. 5 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore le seguenti penalità:

- la penale dell'1 per 1.000 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di fornitura e messa in opera dei prodotti Micro Focus Open Enterprise Server (OES) in questione indicata all'art. 3 del presente capitolato;
- la penale dell'1 per 1.000 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata all'articolo 3 per quanto concerne l'erogazione dei servizi professionali di cui all'art. 5 del presente capitolato.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle

Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

Art. 18 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta affidataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- penali comminate dall'Unione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria, delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- gravi violazioni dei codici di comportamento dell'Unione delle terre d'Argine;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il la fornitura a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice convertito in legge 135/2012.

Art. 19 – Divieti, cessione del contratto e del credito

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l'autorizzazione è comunque subordinata all'indicazione dell'appaltatore nell'offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 20 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 21 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 22 - Trattamento dei dati

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente pro-tempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.